

Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162. Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023. Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027

“Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando”

(cod. ID FSCRI_RI_147)

Erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

**BANDO INVESTIMENTI
SISTEMA NEVE REGIONE PIEMONTE
2025-2030**

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD 137/A2010A/2025 del 13/05/2025

1) PREMESSA

1.1 La legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna” disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive; nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

1.2 La medesima legge, agli articoli 40 e 46, sancisce che la Regione, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi individuati, adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c. spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C).

1.3 La L.R. 2/2009, all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.

1.4 La Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B.

1.5 Con DGR 48-7761/2023/XI del 20/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi del decreto legge 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, lo schema di “Accordo per la Coesione”, comprensivo dell'elenco degli interventi con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031), da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche e integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie.

1.6 L'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7/12/2023, prevede, tra gli interventi elencati nell'Allegato A1 “Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale”, anche l'intervento (cod. ID FSCRI_RI_147) denominato “SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO”, con termine di conclusione stabilito al 31/12/2031 e dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 60 milioni.

1.7 Le somme oggetto dell'accordo di cui al punto precedente sono state rese disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6-8-2024.

1.8 Con Deliberazione n. 6-272/2024/XII del 18/10/2024 la Giunta Regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione dei criteri e parametri di dettaglio per la definizione dei contributi da assegnare, per la valutazione dei progetti e per la predisposizione delle graduatorie di merito di individuazione dei beneficiari, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento.

1.9 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-397 del 21 novembre 2024, come modificata con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-1081/2025/XII del 06/05/2025, è stato approvato il documento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147).

2) OGGETTO E FINALITÀ

2.1 Il presente documento individua i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, in attuazione delle disposizioni della l.r. 2/2009 e dell'Accordo per la coesione, come in premessa richiamati.

2.2 Il sostegno ai progetti di investimento oggetto del presente bando, suddivisi nelle tipologie di intervento previste nel paragrafo 4, ha luogo, per le stazioni per la pratica dello sci di discesa, con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

A. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio della Provincia di Cuneo;

B. Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino;

C. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio di altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).

2.3 Detti ambiti rappresentano le tre grandi aree amministrative in cui è suddiviso l'arco alpino occidentale piemontese - sud (Cuneo), centro (Torino) e nord (VC, BI, VCO) - che ospitano le stazioni ed i comprensori sciistici costituenti il cosiddetto "sistema neve" regionale; essi sono caratterizzati da un'omogeneità in termini orografici e da un'estensione comparabile in termini di superficie territoriale (Provincia di Cuneo 6.898 kmq – Alpi Liguri, Marittime e Cozie, Città Metropolitana di Torino di Torino 6.827 kmq. - Alpi Cozie e Graie, Altre Province piemontesi VC, BI, VCO 5.257 kmq. - Alpi Graie, Pennine e Lepontine), con l'eccezione della provincia di Alessandria, in cui è ubicata una porzione di dorsale appenninica dove sorge la stazione sciistica di Caldirola.

3) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere la concessione del contributo:

- 3.1 a. le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- b. i Comuni;
- c. le Unioni di Comuni;
- d. le forme associative fra gli enti di cui sopra, ammesse dal TUOEL, anche costituite specificamente per la partecipazione al presente bando;
- 3.2 il cui territorio ricada negli ambiti di cui al precedente paragrafo 2;
- 3.3 che intendano realizzare gli interventi di cui al successivo paragrafo 4;
- 3.4 che dispongano, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, della piena disponibilità dell'impianto e/o delle aree costituenti oggetto dell'intervento, in forza di un titolo idoneo di durata residua pari ad almeno 36 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente in qualità di proprietari o in possesso di contratto di concessione, locazione, comodato.

NB!

- non sono ammessi atti unilaterali dei soggetti proprietari come delibere, determine, verbali CdA e analoghi;
- le opzioni/clausole di rinnovo tacito o esplicito dedotte nei contratti sopra indicati, come anche le proroghe ex lege, sono considerate utili ai fini del calcolo del periodo di durata residua contrattuale sopra indicato;
- si considera quale disponibilità di area anche l'aver individuato, da parte del Comune di riferimento, l'area sciabile con conseguente avvio del procedimento di adeguamento del PRGC alla nuova area sciabile, necessario per l'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001.

4) TIPOLOGIE D'INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

4.1 I contributi oggetto del presente documento sono erogati a sostegno delle seguenti TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

A. La sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, anche per il tramite di attrezzature di snowfactoring, delle pertinenze e delle opere accessorie, inclusi vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e tutte le opere accessorie (stazioni di pompaggio, acquisto di tubazioni, cannoni per l'innervamento, attrezzature complementari, ecc.), incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata;

B. La sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, l'acquisto, ammodernamento ed aggiornamento dei sistemi di controllo accessi, sia per il software, sia per l'hardware, delle pertinenze e delle opere accessorie, incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o

privata, e la realizzazione di aree di sosta a servizio e di stretta pertinenza degli impianti di risalita, nel limite massimo del 25% del costo complessivo dell'investimento;

C. Le revisioni generali, le ispezioni speciali, i proseguimenti di vita tecnica e la sostituzione e/o scorrimento delle funi degli impianti di risalita esistenti; sono escluse le revisioni quinquennali;

D. La dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati;

E. L'acquisto di mezzi battipista, anche usati;

F. Gli investimenti inerenti il potenziamento e rivitalizzazione del turismo montano sia invernale che estivo, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della legge regionale 2/2009; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, gli snow park, i percorsi di fun bob estivo, gli interventi atti a valorizzare gli impianti di risalita nelle stagioni non invernali per la pratica di altri sport (es. Bicicletta, downhill, parchi gioco), ecc.

Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto complesso, a condizione che l'intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed efficiente, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale.

4.2 Nella domanda dovrà essere indicata la tipologia prevalente di intervento – in termini economici - tra quelle sopra elencate, con riferimento alle opere in progetto, che potranno comprendere una o più delle tipologie ammesse, nel limite massimo di tre.

4.3 Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1 devono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e/o immateriali e sono quelle previste nel quadro economico di spesa di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

La spesa ammissibile per la determinazione del contributo regionale è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata da parte del beneficiario, sulla base di specifica dichiarazione da rendere nella domanda di contributo.

Per gli acquisti di beni e servizi, sono ammissibili gli interventi i cui contratti siano stati stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate ammissibili le spese previste nell'elenco seguente:

a. le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul bando;

b. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;

c. le spese relative a imposte e tasse diverse dall'IVA, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;

d. i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;

e. i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;

f. spese e costi per altri beni che, per loro natura, si prestino ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto oggetto di sostegno regionale;

- g. i contributi in natura;
- h. le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità operative, o tramite società in house o partecipate;
- i. le spese relative all'acquisizione di beni strumentali ad uso non specifico della conduzione dell'intervento;
- j. le spese inerenti l'acquisto di attrezzature di rapido deterioramento e di beni di consumo;
- k. gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- l. le spese per acquisizione di aree o immobili, le spese per indennizzi;
- m. gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- n. le spese per interventi riguardanti locali accoglienza, uffici, bar-ristoro, infermerie, deposito attrezzature e mezzi qualora non pertinenti rispetto alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 4.1;
- o. i beni acquistati o da acquistare in leasing;
- p. le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

4.4 Una spesa per essere considerata ammissibile deve rispettare i principi generali descritti nella *"Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili"*, che sarà pubblicata sul sito di Finpiemonte S.p.A., nella pagina dedicata all'agevolazione, all'interno della sezione "rendicontazione".

5) RISORSE DISPONIBILI, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 La somma complessiva massima disponibile per l'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto di cui al presente documento, ammonta a euro 50.000.00,00, di cui:

- il 95% destinato agli investimenti per lo sci di discesa (euro 47.500.000,00);
- il 5% destinato agli investimenti per lo sci di fondo (euro 2.500.000,00).

5.2 Le risorse destinate allo sci di discesa sono, inoltre, ripartite con riguardo ai seguenti ambiti territoriali di intervento:

- Ambito A: Stazioni sciistiche ubicate in Provincia di Cuneo
- Ambito B: Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino
- Ambito C: Stazioni sciistiche ubicate in altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).

5.3 Nella tabella seguente sono indicati gli importi delle risorse destinate a investimenti per lo sci di discesa, suddivise tra agli ambiti territoriali di intervento indicati al precedente punto. Le percentuali di ripartizione tra gli ambiti sono state determinate con riguardo al parametro dello sviluppo lineare delle piste da sci di discesa dichiarato nelle istanze di contributo L.R. 2/2009 categorie A/C – stagione sciistica 2022/2023 presentate dai soggetti gestori a valere sul bando indetto nel 2023.

Sci di discesa - Ripartizione destinazione somme contributi regionali fondi FSC 2021/2027 per ambiti territoriali

AMBITI territoriali	% ripartizione ambiti territoriali	Risorse assegnate all'ambito sci di discesa
A - CUNEO	35%	€ 16.625.000,00
B – TORINO	45%	€ 21.375.000,00
C - ALTRI	20%	€ 9.500.000,00
TOTALI	100%	€ 47.500.000,00

5.4 I contributi saranno concessi ai beneficiari di cui al paragrafo 3 sulla base dell'ordine delle graduatorie di merito che saranno approvate con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle modalità, dei criteri e parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 8.

5.5 I contributi saranno quantificati applicando le seguenti percentuali massime rispetto alla spesa ammissibile, suddivise in base alla tipologia di stazione/i sciistica/che (con riferimento alle definizioni di "microstazione", "stazione locale", "stazione non locale" recate dagli artt. 37 e 38 della L.R. 2/2009) o impianti ubicati nel territorio dell'ente locale richiedente (linee di intervento):

a) **Grandi Stazioni non locali:** contributo regionale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 50% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune per la realizzazione dei progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; il contributo non potrà comunque superare l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.

b) **Grandi Stazioni locali:** contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 3.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00.

c) **Microstazioni:** contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 1.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

d) **Grandi progetti strategici piemontesi:** in alternativa alle precedenti lettere a), b), c), contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario esclusivamente in caso di ricorso alla forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ammesse dal codice dei contratti pubblici e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 7.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di rilevanti progetti unitari di sviluppo della stazione sciistica, anche articolati su più tipologie di interventi ammissibili, che per tipologia, complessità, obiettivi di interesse diffuso e soggetti coinvolti nel comprensorio di riferimento possono essere considerati strategici per la valorizzazione dell'offerta turistico/sportiva piemontese nel settore di riferimento della L.R. 2/2009, e che prevedano un investimento minimo ammissibile pari a € 10.000.000,00. Il contributo previsto dalla presente linea di intervento è imputato alla dotazione finanziaria per lo sci di discesa stabilita al paragrafo 5.3 per l'ambito territoriale di riferimento.

e) **Stazioni per lo sci di fondo:** contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

f) **Interventi di conservazione di impianti olimpici già di proprietà regionale (art. 12 L.R. 8/2013):** contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; il contributo non potrà comunque superare l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.

Questa linea di intervento, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 07 maggio 2013, è riservata ai Comuni/Unioni Montane proprietari degli impianti olimpici di innevamento programmato e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci già di proprietà regionale, come individuati nei D.P.G.R. che ne hanno disposto il trasferimento di proprietà, per i soli interventi di conservazione ed efficientamento degli impianti esistenti (revisioni impianti di risalita, manutenzioni straordinarie impianti di innevamento).

Le linee di intervento indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e) e f) sono alternative tra loro e non cumulabili nella stessa domanda.

Progetti di partenariato pubblico-privato

In caso di progetti di PPP presentati a valere sulle precedenti linee di intervento, la spesa di investimento ammissibile è rappresentata dal solo costo di realizzazione degli interventi in progetto (spese ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 4), come definito dal piano economico- finanziario, con esclusione di ogni altra voce di costo riferibile alla gestione e manutenzione nel tempo dell'opera.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Quadro di riepilogo percentuali contribuzione, massimali e cofinanziamento minimo

Linea d'intervento	Importo minimo di progetto ammissibile (quadro economico)	% minima cofinanziamento a carico del beneficiario	% massimo contributo Regione Piemonte	Importo massimo contributo erogabile per singolo Comune	Note
a) GRANDI STAZIONI NON LOCALI	€ 100.000,00	50%	50%	€ 5.000.000,00	
b) GRANDI STAZIONI LOCALI	€ 100.000,00	30%	70%	€ 3.500.000,00	
c) MICROSTAZIONI	€ 25.000,00	10%	90%	€ 1.000.000,00	
d) GRANDI PROGETTI STRATEGICI PIEMONTESI	€ 10.000.000,00	30%	70%	€ 7.500.000,00	esclusivamente in caso di progetti di PPP ai sensi del D. Lgs. 36/2023
e) STAZIONI SCI FONDO	€ 25.000,00	10%	90%	€ 500.000,00	
f) CONSERVAZIONE IMPIANTI OLIMPICI	€ 100.000,00	10%	90%	€ 5.000.000,00	Linea d'intervento riservata agli enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 8/2013

I contributi assegnabili in base alle percentuali e massimali di cui alle linee di intervento indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e f) **non potranno comunque superare i seguenti tetti massimi assoluti riferiti al comprensorio sciistico di riferimento**, inteso come ambito sciabile comprendente due o più stazioni sciistiche e relative piste da sci caratterizzato da impianti di risalita e piste collegati e fruibile con un unico ski-pass, purché formalmente costituito e funzionante alla data di pubblicazione del presente Bando:

- Comprensori composti da grandi stazioni non locali: contributo massimo di € 12.500.000,00;
- Comprensori composti da grandi stazioni locali e/o microstazioni: contributo massimo di € 8.500.000,00.

In caso di applicazione dei suddetti tetti massimi, i contributi saranno assegnati in proporzione ai Comuni beneficiari in base all'entità degli interventi ammessi.

5.6 Nel caso di Enti già direttamente beneficiari di ulteriori finanziamenti a sostegno di interventi afferenti al sistema neve a valere sui fondi FSC 21/27 previsti dall'Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023, l'importo dell'eventuale contributo regionale da attribuire all'esito del bando pubblico sarà determinato quale differenza tra il contributo massimo assegnabile in base ai criteri e parametri fissati dal presente articolo e l'importo corrispondente ai fondi FSC già conseguiti.

5.7 Relativamente allo sci di discesa, le risorse eventualmente non utilizzate per un ambito territoriale sono redistribuite, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, ai restanti ambiti territoriali o a uno solo di essi, per soddisfare ulteriori domande ammissibili secondo le graduatorie formate.

Le somme non utilizzate per lo sci di fondo sono redistribuite a favore dello sci di discesa e destinate, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, a uno o più ambiti territoriali in base al fabbisogno derivante dalla graduatoria di merito.

In caso di successive rinunce ai contributi assegnati, le somme costituenti economia vengono riassegnate per il finanziamento delle eventuali domande escluse tramite scorrimento della graduatoria di riferimento (sci di discesa e/o sci di fondo).

5.8 Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, la determinazione del contributo e i massimali di spesa devono rispettare le soglie di notifica previste dall'articolo 4, paragrafo 1 let. bb) del Regolamento UE n. 651/2014.

5.9 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dei lavori; non sono pertanto ammessi a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati prima della data di presentazione della domanda.

L'agevolazione può essere concessa solo se ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto a valere sul presente Bando.

Per "avvio dei lavori" si intende la consegna effettuata ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

Per gli acquisti di beni e servizi, sono ammissibili gli interventi i cui contratti siano stati stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda.

PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione dell'agevolazione, ai successivi controlli (documentali ed in loco) all'erogazione dei contributi ed all'eventuale revoca totale o parziale dell'agevolazione è affidata a Finpiemonte S.p.A.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

6.1 Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà autonomamente dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di firma digitale.

6.2 Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o soggetto delegato con poteri di firma) del soggetto richiedente a pena di esclusione, dovranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente del Bando, per un periodo di 60 giorni.

Le domande devono essere inviate via Internet¹compilando il modulo telematico disponibile sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Un fac-simile della domanda è disponibile sul sito di Finpiemonte S.p.A., nella pagina dedicata al link:

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/investimenti-sistema-neve>

¹ Al fine di inviare telematicamente la domanda, è necessario che il beneficiario, una volta effettuate le verifiche richieste dalla piattaforma FINDOM e conclusa la domanda, scarichi il file della domanda, lo firmi digitalmente, ne esegua l'upload a sistema e prema il tasto "Invia".

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato, con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria riportata nel seguito del presente paragrafo.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sulla compilazione della domanda fare riferimento al tutorial reperibile alle seguenti pagine:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

sezione "documentazione bandi";

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/investimenti-sistema-neve>

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati;
- le domande prive di riconoscimento della firma digitale² con un sistema idoneo³;

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

1. Relazione illustrativa – progettuale dell'intervento, a firma di tecnico abilitato, che deve includere:

Parte generale e tecnica

- descrizione del comprensorio/stazione sciistica nel quale l'intervento si inserisce (mappatura grafica del comprensorio, con l'indicazione degli impianti presenti e della scadenza delle revisioni e della vita tecnica, del nominativo del direttore o responsabile di esercizio, degli impianti/infrastrutture oggetto dell'aiuto e delle loro caratteristiche fisiche e di ogni altro elemento utile a descrivere gli obiettivi dell'investimento proposto);
- relazione tecnico-descrittiva dell'intervento proposto, contenente anche l'inquadramento territoriale e la documentazione fotografica dello stato di fatto, che evidenzii i presupposti, i contenuti e le motivazioni dell'intervento, nonché le modalità attuative dello stesso, descrivendo anche i punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento e delle condizioni di mercato della domanda e dell'offerta di sport invernali e attività commerciali e ricreative correlate; elenco delle autorizzazioni/pareri/nulla osta/atti di assenso necessari per l'esecuzione dell'intervento o per la messa in funzione delle attrezzature, con dettaglio sullo stato dell'eventuale richiesta/acquisizione dei titoli abilitativi - ove dovuti;
- un cronoprogramma di massima dei lavori, la descrizione e valutazione degli aspetti organizzativi (appalto, cantiere, esecuzione e collaudo) e degli aspetti manutentivi e gestionali nel tempo, per tutta la durata dell'investimento.

Parte economico-finanziaria

- un'analisi dettagliata della sostenibilità finanziaria e economica per tutta la durata dell'investimento, che dovrà anche specificare, in caso di ottenimento di contributo, la disponibilità delle risorse a titolo di cofinanziamento (risorse proprie dell'Ente richiedente o di terzi, tempi di adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio per l'iscrizione delle risorse

² Firma digitale in formato CADES (.p7m).

³ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

in entrata e uscita, ecc.);

- una valutazione dell'impatto e della convenienza economica e sociale, che analizzi nel dettaglio i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell'opera.

2. **Relazione di sintesi dei contenuti progettuali** funzionale alla valutazione di merito del progetto per l'attribuzione dei punteggi previsti dal successivo paragrafo 8, la cui struttura dovrà essere redatta in conformità allo schema disponibile nella sezione dedicata sul sito di Finpiemonte S.p.A. al link: <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/investimenti-sistema-neve> non eccedente le 10 facciate formato A4.

3. **Quadro economico previsionale di spesa dell'intervento**, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del Settore Tecnico dell'ente richiedente; in caso di intervento da realizzare a mezzo partenariato pubblico privato (art. 174 e ss. Codice dei contratti pubblici), piano economico-finanziario previsionale dell'intervento⁴, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del Settore Tecnico dell'ente richiedente.

4. **Dichiarazione aiuti di stato** attestante la rilevanza locale/non locale della stazione o comprensorio sciistico di appartenenza, redatta sull'apposito modello.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda se ricorre la fattispecie

1. Copia del titolo giuridico con il soggetto gestore delle piste e/o degli impianti sciistici oggetto di intervento; *qualora la stazione sciistica fosse priva di gestore, lo stesso dovrà essere individuato, mediante stipula del relativo contratto, entro 12 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo, a pena di revoca dell'intero contributo, salvo proroga di un massimo di ulteriori 6 mesi, concedibile a fronte di domanda congruamente motivata e documentata.*
2. Copia del titolo che conferisce la disponibilità delle aree e degli impianti oggetto di intervento, in conformità a quanto stabilito al punto 3.4 del presente bando (solo per i soggetti non proprietari) – in caso di individuazione dell'area sciabile, è sufficiente l'indicazione della DGR di approvazione adottata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2009;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente e dal Responsabile finanziario, attestante l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento aggiuntiva;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente privato, attestante l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento aggiuntiva;
5. Documentazione attestante il livello di progettazione (se ricorre una delle fattispecie previste dal sub-criterio di valutazione 5.1 previsto al successivo paragrafo 8).

⁴ Per un supporto alla redazione del piano economico-finanziario può essere consultato il documento recante "Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario nelle procedure di partenariato pubblico-privato: aggiornamenti in base al nuovo codice e alla prassi recente", predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, scaricabile all'URL <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1746>

6.3 Ciascun soggetto giuridico richiedente potrà presentare, nei limiti di cui al paragrafo 5, **una sola domanda**, contenente anche più interventi riconducibili alle tipologie indicate al paragrafo 4, fino ad un massimo di tre interventi, purché compresi in un unico progetto.

In caso di diverse stazioni sciistiche per lo sci di discesa, gestite da diversi gestori, che sono ubicate sul territorio amministrativo dello stesso Comune, in deroga ai limiti del paragrafo 5.5, lettere a), b), c) e d), è data facoltà esclusiva al Comune/Unione di Comuni/Provincia competente per territorio di presentare una domanda per ciascuna stazione sciistica, il cui gestore si impegna a produrre, ai fini del presente bando, una dichiarazione di condivisione di un solo progetto di un unico Ente locale richiedente.

6.4 Nel caso di domanda singola presentata da Comuni/enti locali in forma associata (da parte del Comune/ente locale capofila richiedente) o Unione di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, potrà essere oggetto di richiesta di contributo non più di un progetto per ciascun Comune rappresentato, purché relativo a interventi differenti da quelli degli altri Comuni; in tal caso la domanda potrà recare una richiesta di contributo complessiva derivante dalla sommatoria degli importi dei singoli progetti, fermi restando i limiti dei massimali e delle percentuali di contribuzione indicati al precedente paragrafo 5.

6.5 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.3, i Comuni nel cui territorio siano presenti stazioni per lo sci di discesa e stazioni per lo sci di fondo potranno presentare al massimo due diverse istanze di contributo, una riferita alle linee di intervento per lo sci di discesa e una alla linea di intervento per lo sci di fondo, che saranno pertanto valutate separatamente e inserite nelle graduatorie di cui al paragrafo 8.1.

6.6 In caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto tramite la piattaforma FinDom, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima inviata, anche ai fini della formazione della graduatoria di priorità.

7) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 L'esame della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, nonché la valutazione dei progetti, sarà svolta da Finpiemonte S.p.A., sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali integrazioni, che potranno essere richieste nell'ambito del soccorso istruttorio. A tal fine, potrà essere assegnato al Soggetto richiedente un termine non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per le integrazioni. Le integrazioni pervenute successivamente al termine assegnato non potranno essere accolte e la domanda sarà considerata inammissibile.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **Ammissibilità formale (ricevibilità):** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti);
- b. **Ammissibilità sostanziale:** possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3) e compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del bando;
- c. **Merito:** qualità tecnica del progetto in termini di congruità dei costi e pertinenza del progetto rispetto alle prescrizioni del bando.

Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia l'istruttoria di ammissibilità formale (ricevibilità). Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ammissibilità formale (ricevibilità) sia positivo, viene effettuata l'istruttoria di ammissibilità sostanziale e di merito. Per l'istruttoria di ammissibilità sostanziale e di merito Finpiemonte

S.p.A. si avvale di una “Commissione giudicatrice”, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, di cui almeno uno appartenente alla Direzione Regionale competente, con almeno due anni di esperienza in materia di promozione e valorizzazione degli sport montani e del turismo montano. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine sarà richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La Commissione giudicatrice opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti.

7.2 I Soggetti richiedenti, nell’ambito del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, potranno essere invitati a chiarire o completare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

7.3 Le domande di contributo non pervenute nei termini e con le modalità stabilite dal presente Bando e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, così come le domande di finanziamento o che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo concernente un investimento di valore inferiore a quello minimo definito paragrafo 5, sono escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo paragrafo. Dell’esclusione viene data comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto proponente.

7.4 Non sono ammesse istanze da parte dei Comuni che abbiano stipulato accordi di programma per interventi inerenti al sistema neve, qualora non conclusi alla data di presentazione della domanda, relativi al finanziamento del medesimo intervento oggetto di domanda a valere sul presente bando.

8) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1 Per la concessione dei contributi nell’entità prevista dal paragrafo 5, saranno redatte, all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, specifiche graduatorie di merito sulla base della destinazione economica delle risorse indicata dal paragrafo 5, così suddivise:

- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Cuneo;
- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Torino;
- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale altre Province (VC, VB, BI, AL);
- graduatoria di merito interventi sci di fondo.

8.2 Al fine dell’assegnazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito, sono individuati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, con i relativi punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
1. Tipologia di intervento	/	/	10	Punteggio assegnato in funzione della tipologia di intervento indicata dal paragrafo 4.1., lett.: a) 10 punti b) 10 punti c) 7 punti d) 7 punti e) 3 punti f) 5 punti (attribuiti soltanto a favore di progetti non ricadenti nel criterio 7). In caso di progetti comprensivi di più tipologie di intervento, viene attribuito il punteggio corrispondente alla tipologia prevalente in termini economici.
2. Tipologia di stazione sciistica interessata dall'intervento	/	/	5	Punteggio assegnato automaticamente in funzione della tipologia di stazione sciistica interessata dal progetto, come indicata dal paragrafo 5: Grandi stazioni (locali e non locali): 1 punto Microstazioni: 5 punti
3. Domanda di contributo presentata in forma associata	/	/	5	Attribuzione del punteggio automatica (on/off) alle domande di contributo presentate da enti locali in forma associata (almeno due, di cui uno capofila) o Unioni Montane per conto di almeno 2 dei Comuni aderenti all'Unione
4. Effetti dell'intervento sul territorio	4.1 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore attrattività turistica	5	10	Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento di flussi e presenze turistiche basate su dati e proiezioni numeriche (ski-pass, alberghi e strutture ricettive extralberghiere, nr. Arrivi, presenze, nr. posti letto, valore delle compravendite immobiliari, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.
	4.2 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore occupazione e sviluppo delle attività economiche	5		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento dei dati relativi all'occupazione e alle attività economiche (procedure assunzionali, contratti di lavoro, sviluppo attività commerciali, artigianali e economiche, servizi, scuole e maestri di sci, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
5.Cantierabilità e sostenibilità dell'intervento	5.1 Livello di progettazione	7	15	Attribuzione punteggio automatica (on/off) come di seguito indicato. Presenza di progetto di fattibilità tecnico economica approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 5 punti Presenza di progetto esecutivo approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 7 punti In caso di interventi in PPP: - presenza della documentazione di cui all'art. 193 comma 3 del codice contratti pubblici (proposta di un operatore economico contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore) = 5 punti - presenza di provvedimento dell'Ente concedente di approvazione del progetto di fattibilità (art. 193 comma 6 del codice dei contratti pubblici) = 7 punti In caso di mere forniture di beni costituenti investimento, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni, mezzi battipista, ecc.) saranno assegnati 3 punti in presenza del progetto approvato di cui all'art. 41 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.
	5.2 Sostenibilità tecnico-economica dell'intervento	8		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione dell'intero intervento sulla base dei contenuti della documentazione progettuale presentata ai sensi del bando, in particolare dell'efficacia delle soluzioni che si intendono adottare per garantire la sostenibilità economica e tecnica dell'intervento a seguito della sua realizzazione, per un arco temporale minimo di 10 anni.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
6. Scadenza interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita	/	/	10	Saranno attribuiti i seguenti punteggi: • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2025 o scaduti negli anni precedenti: punti 10; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2026: punti 6; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2027: punti 3. Non saranno assegnati punti per interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza successivamente al 31/12/2027. In caso di progetti comprendenti più revisioni con scadenze differenti verrà attribuito il punteggio relativo alla scadenza della revisione prevalente in termini economici. La data di scadenza è da individuarsi includendo eventuali proroghe ordinarie o straordinarie, attestate da provvedimenti formali. Per le definizioni di “revisione generale” e “ispezione speciale” si rinvia al D.M. 01/12/2015, n. 203 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”. Sono escluse le revisioni quinquennali.
7. Destagionalizzazione e dell'offerta turistico-sportiva delle stazioni	/	/	10	Attribuzione punteggio automatico, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) alla valorizzazione della stazione sciistica nel periodo estivo e privo di neve (indicativamente dal mese di maggio al mese di novembre), con esclusivo riguardo agli interventi indicati dal paragrafo 4.1 let. f). L'intervento deve ricadere all'interno dell'area sciabile del Comune di riferimento.
8. Interventi finalizzati al risparmio energetico	/	/	5	Attribuzione punteggio automatico, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) al conseguimento di un risparmio energetico nella gestione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale⁵

⁵ Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interventi rientranti nel presente criterio. Utilizzo di cannoni a bassa pressione e ad alta efficienza, che richiedono meno energia per produrre neve. Gestione intelligente mediante implementazione di sistemi di controllo che regolano l'accensione e lo spegnimento dei cannoni in base alle condizioni meteorologiche e alla domanda. Alimentazione dei cannoni con energia prodotta da fonti rinnovabili come pannelli solari o piccole turbine eoliche. Alimentazione di impianti di risalita con fonti di energia rinnovabile. Recupero dell'energia: Implementazione di sistemi di recupero dell'energia cinetica durante la frenata degli impianti. Riduzione dei consumi dei mezzi battipista mediante sostituzione con mezzi ibridi e implementazione di strumenti geomatici (GNSS, rilievi da drone) per ottimizzare la battitura.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
9. Cofinanziamento aggiuntivo	9.1 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse proprie	10	30	1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo – derivante da risorse proprie dell’Ente richiedente - rispetto a quello minimo richiesto L’attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e dal Responsabile finanziario.
	9.2 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse private	20		1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo derivante da risorse private - rispetto a quello minimo richiesto L’attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente privato finanziatore; all’inizio dei lavori dovrà essere presentato un apposito contratto stipulato tra l’Ente pubblico beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall’ordinamento giuridico.

8.3 Per i sub-criteri di valutazione discrezionali 4.1, 4.2 e 5.2, la Commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei tre gradi sotto riportati.

GRADI DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Adeguito	0,5

Attraverso l’applicazione della formula sotto indicata si giungerà all’individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)_i = W_i * V(a)_i$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

$V(a)_i$ = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

$P(a)_i$ = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

La Commissione attribuisce inoltre i punteggi agli altri criteri sulla base della presenza delle condizioni previste nella tabella dei punteggi sopra riportata.

8.4 La somma dei punteggi conseguiti dalla proposta progettuale considerata per ciascun criterio e sub-criterio determina il punteggio totale ad essa assegnato.

8.5 A ciascuna domanda di contributo sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo.

8.6 Nel caso di domanda presentata da Comuni/enti locali in forma associata o Unioni di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, i punteggi previsti dal presente paragrafo saranno assegnati a ogni singolo progetto di intervento proposto da ogni ente partecipante. Il punteggio complessivo utile a definire la posizione in graduatoria della domanda sarà calcolato quale media (ponderata rispetto al valore degli interventi) dei punteggi attribuiti ai singoli progetti oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

8.7 Per la formazione delle graduatorie di merito, a parità di punteggio attribuito secondo i criteri e parametri di cui al presente paragrafo, sarà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e ora di invio della domanda tramite la piattaforma digitale Findom).

8.8 L'istruttoria si concluderà con la predisposizione delle graduatorie di merito relative alle istanze finanziabili, che saranno approvate con determinazione dirigenziale entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Nelle graduatorie sarà data inoltre evidenza della quantificazione del contributo concedibile previa verifica dei seguenti punti:

- A) verifica che l'intervento oggetto di domanda a valere sul presente Bando non sia beneficiario di altri contributi a sostegno di investimenti assegnati dalla Regione Piemonte a valere sulla L.R. 2/2009, art. 46 comma 2 (interventi categoria B).
- B) nel caso in cui gli interventi beneficino di altri contributi (pubblici o privati), verifica che la somma di tali contributi, incluso quello di cui al presente provvedimento, non superi il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative, pena la revoca, totale o parziale, del contributo regionale eventualmente accordato. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente Finpiemonte S.p.A.. Per gli interventi realizzati tramite contratti di partenariato pubblico-privato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e ss. del codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto, che deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- C) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, si verifica il rispetto del paragrafo 12 Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. *“Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11”.*
Qualora l'aiuto superi i 2,2 milioni di EUR, ai sensi del paragrafo 10 art. 55 del predetto regolamento, si verificherà che l'importo dell'aiuto non superi la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero” (c.d. metodo di calcolo del funding gap); a tal fine il richiedente dovrà fornire apposita documentazione attestante il rispetto di tale limite.

In caso di approvazione della domanda e inserimento in graduatoria tra le istanze finanziabili, Finpiemonte S.p.A. adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti:

- D) che il richiedente non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte S.p.A. somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- E) verifica della trasmissione del CUP (Codice Unico di Progetto) a cura del richiedente;
- F) previa verifica del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici definiti in fase istruttoria.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, Finpiemonte S.p.A. emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

8.9 Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di concessione del contributo.

La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando, in particolare:

1. concludere il progetto e presentare le rendicontazioni nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dalla Lettera di Concessione, fatte salve eventuali variazioni e proroghe autorizzate da Finpiemonte S.p.A.;
2. non introdurre modifiche al progetto di investimento che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del bando ed il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dalla lettera di concessione;
3. ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto);
4. consentire alle Direzioni regionali competenti e a Finpiemonte S.p.A. di eseguire i controlli previsti dal presente Bando;
5. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate;
6. assicurare idonea copertura della somma eccedente il contributo regionale, anche attraverso la richiesta di concessione di mutuo, per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo;
7. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3, durante l'intero periodo di realizzazione del progetto e fino all'esito positivo della rendicontazione finale;
8. realizzare il progetto in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e alle norme applicabili agli interventi oggetto di contributo;
9. destinare le spese sostenute e i beni finanziati esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
10. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla data notificata dell'invio della

rendicontazione finale, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsolete o guaste.

I suddetti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione, secondo quanto specificato al seguente paragrafo 12.

9) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1 Con atto successivo all'approvazione del Bando saranno stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute. Gli enti assegnatari del contributo dovranno comunicare a Finpiemonte S.p.A., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, il codice CUP attribuito al progetto ai sensi delle disposizioni vigenti.

9.2 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC a Finpiemonte S.p.A., a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

a. Per i progetti di lavori (o progetti misti di lavori e forniture): progetto dell'intervento, comprensivo del quadro economico, sottoscritto da un tecnico abilitato, redatto in conformità all'art. 41 "Livelli e contenuti della progettazione" del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", ovvero, nel caso di progetti approvati entro il 30/6/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, commi 7 o 8, D.Lgs. 50/2016.

b. in caso di progetti di intervento basati sul partenariato pubblico-privato, come disciplinato dagli artt. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", dovrà essere presentata la documentazione oggetto di bando, ovvero, per interventi basati sulla finanza di progetto ad iniziativa privata, la documentazione prevista dall'art. 193 c. 3 e c. 6 del codice dei contratti pubblici (il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione).

c. Per le mere forniture, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni sparaneve, reti di protezione fisse, tubazioni, ecc.): progetto dell'intervento redatto in conformità all'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

d. Deliberazione di approvazione del progetto (Giunta comunale).

e. (solo per interventi relativi a impianti a fune) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'intervento in progetto:

- alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti nell'ambito territoriale in cui è localizzata l'infrastruttura/impianto;
- alla normativa tecnica di sicurezza vigente, e, in particolare:
 - Regolamento (UE) 2016/424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 contenente, tra l'altro, norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi;
 - norme EN (anche denominate "Euronorm") relative al settore funiviario;

- decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 172 del 18 giugno 2021 recante “disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 che adotta il “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”.

9.3 Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC a Finpiemonte S.p.a., a pena di decadenza dal beneficio, in caso di mancanza del gestore della stazione sciistica di riferimento al momento di presentazione della domanda, il contratto di concessione/gestione stipulato col nuovo gestore. Non sono ammessi meri atti amministrativi unilaterali adottati dal Comune concedente (delibere, determine, ecc.). Il termine di 12 mesi potrà essere prorogato di un massimo di ulteriori 6 mesi, esclusivamente a fronte di domanda congruamente motivata e documentata.

9.4 In caso di mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione progettuale indicata al paragrafo 9.2, l'intervento sarà considerato decaduto dal contributo regionale, con conseguente scorrimento automatico della graduatoria di riferimento; in caso di esaurimento della graduatoria, si applicherà quanto disposto al precedente paragrafo 5.7 in caso di non utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali.

9.5 Gli interventi finanziati dovranno essere appaltati o contrattualizzati (contratto stipulato) entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione di Finpiemonte S.p.a, pena la revoca dell'intero contributo assegnato.

9.6 I lavori dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto con l'appaltatore. Eventuali proroghe del termine di fine lavori, debitamente motivate, potranno essere concesse per un periodo non superiore a 12 mesi, non ulteriormente prorogabili.

9.7 Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario a Finpiemonte S.p.A. prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.

9.8 In caso di mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, anche a fronte di proroga, il contributo sarà interamente revocato, con obbligo di restituzione degli acconti già eventualmente erogati.

9.9 Sono fatte salve le cause di forza maggiore debitamente motivate e comprovate, al ricorrere delle quali i termini sopra indicati potranno essere ulteriormente prorogati.

9.10 I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili, durevoli e permanenti (targhe e tabelloni), a conclusione dei lavori, la dicitura: “Intervento realizzato con il contributo della Regione Piemonte – Assessorato allo Sviluppo e promozione della Montagna e del Sistema Neve – Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027”, corredata dai relativi loghi.

10) VARIANTI PROGETTUALI

10.1 La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme al progetto approvato e finanziato.

Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, potranno comportare la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.

10.2 Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre a Finpiemonte S.p.A. qualunque variazione del progetto originario. Finpiemonte S.p.A., di concerto con Regione Piemonte, si pronuncerà in merito entro 30 giorni.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo regionale assegnato.

L'eventuale riduzione del costo totale del progetto comporterà una riduzione proporzionale del contributo regionale assegnato.

10.3 L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario a Finpiemonte S.p.A., qualora l'ammontare sia superiore a euro 1.000,00. Finpiemonte S.p.a. provvederà all'esame e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

11) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

11.1 I contributi concessi e riferibili a lavori saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, secondo le seguenti scadenze:

a) un anticipo del 30% a seguito dell'inizio lavori, previa presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, di natura tecnica, edilizia, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, ecc., compresi eventuali atti di assenso/nulla osta da parte di ANSFISA.

In caso di mancata presentazione di detti documenti, non si procederà alla liquidazione dell'anticipo e il soggetto beneficiario del contributo sarà diffidato dal dare inizio ai lavori, fino all'ottenimento dei titoli anzi indicati.

Nel caso di pareri condizionati, il RUP o direttore lavori dovrà presentare apposita dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni imposte nei pareri.

In caso di cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetto privato, per la liquidazione dell'anticipo dovrà, inoltre, essere presentato uno specifico contratto, stipulato tra l'Ente beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall'ordinamento giuridico.

b) un acconto del 60% del contributo a dichiarazione di stato avanzamento lavori (almeno il 50% realizzati sulla base della contabilità dei lavori);

c) il saldo del restante 10% del contributo sarà liquidato a conclusione dei lavori e dietro presentazione della rendicontazione finale.

In caso di interventi riferiti esclusivamente all'acquisto di beni, sarà possibile richiedere un anticipo del 50% previa presentazione del documento contrattuale debitamente sottoscritto e successivo saldo dietro presentazione della rendicontazione finale.

In alternativa il contributo potrà essere liquidato nella misura del 100% dell'importo concesso a conclusione dei lavori/acquisto di beni e dietro presentazione della rendicontazione finale.

11.2 È fatta salva la rideterminazione al ribasso dell'importo del contributo assegnato a seguito di minore spesa. La riduzione del contributo non avrà luogo nel caso in cui lo stesso sia stato assegnato in percentuale inferiore a quella prevista dal paragrafo 5 del presente documento, per applicazione del massimale rispetto alla spesa ammissibile.

11.3 L'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili.

12) RINUNCE E CAUSE DI REVOCA

12.1 Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, dovrà darne immediata comunicazione a Finpiemonte S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Gli aiuti potranno essere revocati parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 8.9;
- c) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione e di rendicontazione del progetto determinerà la revoca del contributo;
- d) il mancato rispetto del cronoprogramma progettuale per la realizzazione degli interventi presentato in sede di domanda e dei termini per l'appalto, per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione previsti dal presente bando può comportare la revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.
- e) il beneficiario fornisca dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione dell'agevolazione e dalla normativa di riferimento, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità alle spese sostenute;
- g) a seguito delle variazioni di progetto in itinere o della verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione pubblica attribuita;
- h) venga accertato o riconosciuto, a seguito della verifica finale, un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità;

In caso di rinuncia o revoca del contributo già erogato, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare complessivo del contributo a fondo perduto e degli interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso fissato dalla Commissione Europea.

Trattandosi di contributi finanziati, come descritto in premessa, da risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione,

previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4.

13) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

13.1 Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto alla rendicontazione delle spese ammesse, seguendo le indicazioni della *"Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili"*, che sarà pubblicata sul sito di Finpiemonte S.p.A., nella pagina dedicata all'agevolazione, all'interno della sezione "rendicontazione".

13.2 In ogni caso, trattandosi di contributi finanziati da fondi statali FSC 2021/2027, la rendicontazione finale degli interventi dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2030, a pena di riduzione del contributo in maniera proporzionale alla riduzione dei fondi FSC che sarà operata dal competente Ministero nei confronti delle somme attribuite alla Regione Piemonte.

14) REGIME DI AIUTO E INTENSITÀ DI AIUTO

14.1 I contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 46 comma 2 della L.R. 2/2009, saranno assegnati:

- nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dal paragrafo 5, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE, con particolare riferimento alla decisione del 27.02.2002 - C(2002)599fin, Aiuti di Stato 376/2001 - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune e alla decisione del 07.05.2004 - C (2004)1615fin - Aiuto di Stato N 676/2002 – Italia Impianti funiviari Valle d'Aosta (impianti di carattere locale);

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva e infrastruttura ricreativa multifunzionale, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10 e 12); in particolare, il suddetto regolamento prevede che "10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero" (c.d. metodo di calcolo del funding gap), ovvero che "12. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11".

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).

14.2 La sussistenza dei requisiti per la riconducibilità dell'intervento alla stazione di interesse locale o non locale è oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, rilasciata in occasione della domanda di contributo.

14.3 Per gli aiuti di cui al precedente paragrafo 14.1 relativi a stazioni di interesse non locale che superano 2,2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzato alla data della concessione dell'aiuto (c.d. metodo di calcolo del funding gap). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli - così come documentate mediante perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti - o mediante un meccanismo di recupero.

14.4 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Ai sensi dell'Articolo 5 del REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»:

- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
- non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, L 187/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.6.2014
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

Gli aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. non possono essere cumulati con gli aiuti d'importanza minore “de minimis” relativamente agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

15) TERMINI DEL PROCEDIMENTO – CRONOPROGRAMMA

15.1 Nella tabella seguente si riportano i termini di ogni fase del procedimento di bando, assegnazione dei contributi ed esecuzione dei lavori disciplinati dal presente documento.

Fase	Soggetto competente	Termini
Pubblicazione e apertura termini domande bando Sistema neve 2025-2030	Regione Piemonte	Indicati nella determinazione di approvazione del presente Bando.
Scadenza presentazione domande e allegati	Destinatari del bando	60 giorni dall'apertura dello sportello delle domande
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte S.p.A.	Richiedente il contributo	Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di Finpiemonte S.p.A.
Opposizione al rigetto della domanda	Richiedente il contributo	Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto
Istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e di merito	Finpiemonte S.p.A.	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
Adozione determinazione di approvazione delle graduatorie	Regione Piemonte	
Presentazione progetti degli interventi approvati	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie
Appalto dei lavori/forniture in progetto (stipula contratto)	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie
Esecuzione dei lavori	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	24 mesi dalla stipula del contratto, con eventuale proroga massima di ulteriori 12 mesi
Rendicontazione finale	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 2 mesi dalla data di fine lavori e comunque non oltre il 30/06/2030 (termine tassativo non prorogabile)

16) ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte S.p.A., su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, può effettuare sopralluoghi presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Sport e Tempo Libero (o comunque del Settore competente per materia) della Direzione CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO;
- per Finpiemonte S.p.A. il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

18) INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sul Bando possono essere richiesti a Finpiemonte S.p.A., tramite il form disponibile al link: www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Per problematiche di accesso alla piattaforma telematica, utilizzo della procedura e compilazione della domanda è possibile contattare l'Assistenza informatica CSI, tramite il form disponibile al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande> oppure chiamando il numero 011.0824407

Torino, 21 maggio 2025

Il Dirigente

Germano Gola

APPENDICE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte S.p.A. garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e alle disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dai comuni che presentino domanda di contributo a fondo perduto in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nel presente bando e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, i legali rappresentanti ed i soggetti delegati dei beneficiari previsti al par. 3.1. del presente Bando

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte S.p.A. saranno trattati dalla Direzione "Ambiente, Energia e Territorio" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al bando nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto **"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679"**.

Finpiemonte S.p.A. (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte S.p.A. è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport – Settore A2106B - Sport e Tempo Libero, in attuazione della DG.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 recante "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e della D.G.R. 33-5720 del 30.09.2022 recante "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.".

D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.2020 recante "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte S.p.A., in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del

trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte S.p.A., quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par 4 del GDPR).

CSI Piemonte (Responsabile esterno del trattamento) a cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente bando saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

A tal fine si comunica che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti e comunicati a Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente bando istituito ai sensi della legge regionale n. 43/2000, ivi comprese quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata;
- i dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS S.p.A.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
 - soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 - soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Sport e Tempo Libero;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte S.p.A. e CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.